



Bruxelles, 7.7.2020  
COM(2020) 292 final

2020/0136 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup> (la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 gennaio 2020 la Romania ha chiesto l'autorizzazione di continuare, dopo il 31 dicembre 2020, ad applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 88 500 EUR.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 18 febbraio 2020, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 19 febbraio 2020 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dall'IVA dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

A norma dell'articolo 287, punto 18, della direttiva IVA, la Romania può applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR.

Con decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio<sup>2</sup>, la Romania è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2014, a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione della data della sua adesione all'Unione europea. La decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio<sup>3</sup> ha autorizzato la Romania a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2017 la misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 18, della direttiva IVA. La Romania è stata in seguito autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio<sup>4</sup> a incrementare la soglia di esenzione fino al controvalore in moneta nazionale di 88 500 EUR e a prorogare la data di scadenza della misura di deroga fino al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 26).

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 145).

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 19).

della direttiva IVA, se questa data fosse anteriore. La misura ha carattere facoltativo, consentendo alle piccole imprese di optare per il regime IVA normale.

La presente domanda della Romania di prorogare ulteriormente la data di scadenza della misura di deroga, senza incrementare l'attuale soglia di 88 500 EUR, si basa sulle stesse motivazioni presentate nelle domande precedenti.

La Romania afferma che la proroga della misura di deroga e l'attuale soglia di esenzione sono giustificate, tenendo conto della struttura dell'economia nazionale. Le piccole e medie imprese sostengono costi sproporzionati di conformità in materia di IVA rispetto alle grandi imprese. L'esenzione dall'IVA riduce significativamente gli obblighi in materia di IVA delle piccole imprese, sollevando al contempo le autorità fiscali dall'onere di controllare la riscossione di un esiguo volume di entrate proveniente dalle piccole e medie imprese con un volume d'affari annuo inferiore a 88 500 EUR.

A tale proposito la Romania stima che nel 2019 l'importo dell'IVA versata al bilancio dello Stato da soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA con un volume d'affari annuo inferiore a 88 500 EUR rappresentava il 2,52 % del gettito totale dell'IVA e l'1,09 % del totale delle entrate dello Stato. Per lo stesso anno, i soggetti passivi con un volume d'affari annuo superiore a 88 500 EUR (che rappresentano il 42,85 % del numero totale di soggetti passivi registrati a fini IVA) hanno contribuito al 97,48 % del totale delle entrate IVA. Appare quindi che l'impatto della misura di deroga sul gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale sarà trascurabile, mentre il suo impatto sarà significativo in termini di semplificazione sia degli obblighi fiscali dei soggetti passivi interessati sia della procedura di riscossione dell'IVA per l'amministrazione fiscale.

Sulla base delle informazioni comunicate dalla Romania, l'obiettivo della richiesta di prorogare la misura di deroga è chiaramente di sollevare le piccole imprese da numerosi obblighi in materia di IVA previsti dal regime ordinario nonché di ridurre gli oneri dell'amministrazione fiscale per quanto attiene alla riscossione delle imposte, rendendola così più efficiente, risparmiando al contempo risorse amministrative e riducendo l'evasione fiscale. La misura di deroga è quindi coerente con gli obiettivi dell'articolo 395, paragrafo 1, primo comma, della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di introdurre misure speciali di deroga alla direttiva stessa allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di prevenire l'evasione fiscale. In questo contesto si ribadisce che la misura è e resterà facoltativa per i soggetti passivi, che possono optare per il regime IVA normale.

Come dimostrato dalla Romania, non si prevede che la misura di deroga inciderà significativamente sull'importo complessivo delle entrate fiscali rimosse allo stadio del consumo finale. Pertanto la misura di deroga risulta coerente con l'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA.

Alla luce di quanto precede e considerato che il quadro giuridico dell'UE e la situazione di fatto sono immutati, la richiesta di proroga della data di scadenza della misura di deroga appare giustificata. Si propone pertanto di accogliere la domanda della Romania.

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura di deroga rimane idonea ed efficace. Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha inoltre adottato una direttiva che modifica le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva

IVA relativi al regime speciale delle piccole imprese<sup>5</sup>. La nuova direttiva sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole imprese prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova legislazione. Gli Stati membri dovranno applicare tali disposizioni nazionali a decorrere dal 1° gennaio 2025.

È pertanto opportuno autorizzare la Romania a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La misura di deroga è in linea con la filosofia della suddetta direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, adottata il 18 febbraio 2020, scaturita dal piano d'azione sull'IVA<sup>6</sup>, e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità in materia di IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, oltre ad agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto all'articolo 285 della direttiva IVA. A Malta<sup>7</sup> è stata concessa una soglia di 20 000 EUR; ai Paesi Bassi<sup>8</sup> una soglia di 25 000 EUR; al Lussemburgo una soglia di 35 000 EUR<sup>9</sup>; alla Polonia<sup>10</sup>, all'Estonia<sup>11</sup> e alla Lettonia<sup>12</sup> è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; alla Croazia<sup>13</sup> e alla Lituania<sup>14</sup> una soglia di 45 000 EUR; all'Ungheria una

---

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

<sup>6</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).

<sup>7</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/279 del Consiglio, del 20 febbraio 2018, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 54 del 24.2.2018, pag. 14).

<sup>8</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).

<sup>9</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).

<sup>10</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 32).

<sup>11</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 33).

<sup>12</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 342 del 21.12.2017, pag. 8).

<sup>13</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva

soglia di 48 000 EUR<sup>15</sup>; alla Slovenia<sup>16</sup> una soglia di 50 000 EUR; e all'Italia<sup>17</sup> una soglia di 65 000 EUR.

Come già menzionato, le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. La proroga della data di scadenza per la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024 è coerente con i requisiti della nuova direttiva sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole e medie imprese. Tale direttiva fissa al 1° gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

### **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese nei suoi programmi di lavoro annuali. A tale riguardo, il programma di lavoro della Commissione per il 2020<sup>18</sup> fa riferimento a una "*specifica strategia per le PMI, che renderà più facile per le piccole e medie imprese operare, crescere ed espandersi*". La misura di deroga è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali. In particolare, è in linea con il programma di lavoro 2017 della Commissione<sup>19</sup>, che faceva specificamente riferimento all'IVA, sottolineando che gli oneri amministrativi della conformità IVA per le piccole imprese sono elevati e che le innovazioni tecniche pongono nuove sfide per una riscossione fiscale efficace, ribadendo l'esigenza di semplificare l'IVA per le imprese più piccole.

Analogamente, la misura è coerente con la strategia del 2015 per il mercato unico<sup>20</sup>, nella quale la Commissione si è prefissa di aiutare le piccole e medie imprese a crescere, fra l'altro attraverso la riduzione degli oneri amministrativi che impediscono loro di trarre pieno beneficio dal mercato unico. Segue inoltre la filosofia della comunicazione della

---

2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 71).

<sup>14</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1853 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2011/335/UE che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 15).

<sup>15</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38).

<sup>16</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1700 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE, che autorizza la Repubblica di Slovenia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 78).

<sup>17</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, dell'11 maggio 2020, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 151 del 14.5.2020, pag. 7).

<sup>18</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 final).

<sup>19</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2017 (COM(2016) 710 final).

<sup>20</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015) 550 final).

Commissione del 2013 "Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa"<sup>21</sup>, che ha sottolineato la necessità di semplificare la legislazione fiscale per le piccole imprese.

Infine, la misura è conforme alle politiche dell'Unione per le piccole e medie imprese definite nella comunicazione del 2016 sulle start-up<sup>22</sup> e nella comunicazione del 2008 "Pensare anzitutto in piccolo – Uno "Small Business Act" per l'Europa"<sup>23</sup>, che invitano gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

### • **Base giuridica**

L'articolo 395 della direttiva IVA è l'unica base giuridica possibile.

### • **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

### • **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale, risparmiare risorse amministrative e ridurre l'evasione fiscale.

### • **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

---

<sup>21</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa - COM(2012) 795 final).

<sup>22</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up (COM(2016) 733 final).

<sup>23</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa), (COM(2008) 394 def).

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Romania e concerne solo questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a prorogare una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume d'affari annuo non superiore a 88 500 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Ciò potrebbe avere un impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per 241 417 piccole imprese, che rappresentano il 57,15 % del numero totale di soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA e il 17,79 % del numero totale di soggetti passivi attivi in Romania per il 2019 (fino al 31 ottobre). Analogamente, la misura di deroga potrebbe ridurre in modo significativo l'onere dell'amministrazione fiscale in termini di riscossione delle imposte, rendendola così più efficiente, risparmiando nel contempo risorse amministrative e riducendo l'evasione fiscale. La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno ancora autorizzati a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. L'incidenza sul bilancio in termini di entrate IVA per il 2019 è considerata trascurabile dalla Romania.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Romania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE, la Romania può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio<sup>2</sup> la Romania è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE ("la misura di deroga"), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superava i 65 000 EUR. La misura di deroga ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2014.
- (3) Con la decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio<sup>3</sup>, la Romania è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2017.
- (4) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio<sup>4</sup>, la Romania è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 88 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. La misura di deroga era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020, o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 26).

<sup>3</sup> Decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 145).

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 19).

disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

- (5) Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285<sup>5</sup> che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e stabilisce nuove norme per le piccole imprese, compresa la soglia massima del volume d'affari annuo di 85 000 EUR o del controvalore in moneta nazionale dello Stato membro.
- (6) Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 gennaio 2020 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2020.
- (7) Con lettera del 18 febbraio 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 19 febbraio 2020 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (8) Dalle informazioni fornite dalla Romania emerge che i motivi della domanda di deroga restano in gran parte immutati. La misura di deroga è una misura di semplificazione che riduce gli obblighi in materia di IVA per numerose piccole imprese. Essa inoltre riduce l'onere delle autorità fiscali, che non dovranno più controllare la riscossione di un volume ridotto di entrate da un numero maggiore di piccole imprese. Il mantenimento dell'attuale soglia di esenzione sembra essere un modo efficace per risparmiare risorse amministrative e ridurre l'evasione fiscale.
- (9) La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (10) Secondo le informazioni fornite dalla Romania, la misura di deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
- (11) La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Romania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio<sup>6</sup>.
- (12) Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Romania ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.
- (13) È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le

---

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

<sup>6</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Romania ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/1855,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/1855, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2024."

*Articolo 2*

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*